



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25-06-2019 (punto N 19)**

Delibera N 828 del 25-06-2019

*Proponente*

MARCO REMASCHI  
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI*

*Estensore MADDALENA GUIDI*

*Oggetto*

Applicazione articolo 8, comma 1, lettera c) della legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73.  
Riduzione delle rese produttive di vino a DOCG Chianti per la vendemmia 2019.

*Presenti*

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare l'articolo 167 del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini;

Vista la Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

Visto in particolare l'articolo 39, comma 2 della citata Legge 238/2016 nel quale è stabilito che le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;

Vista la legge regionale 13 dicembre 2017 n. 73 avente per oggetto "Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo",

Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera c) della citata legge regionale n. 73/2017, in cui si dispone che la Giunta Regionale, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali può, per conseguire l'equilibrio di mercato, ridurre la resa massima di vino di una determinata denominazione ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro, e la relativa resa di trasformazione in vino, stabilendo la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 5 febbraio 2018, n. 103 avente per oggetto "Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizioni delle modalità operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo" ed in particolare il punto 17.1 dell'allegato A, in cui si da attuazione all'articolo 8 comma 1 della legge regionale 73/2017 sopra citata;

Vista la nota del Consorzio Vino Chianti pervenuta a questa Regione in data 28 maggio 2019 (protocollo della Regione Toscana n. 0215683), con la quale relativamente alla vendemmia 2019, viene chiesto di applicare la riduzione del 10% delle rese produttive di uva atta a divenire vino a DOCG Chianti, Chianti con riferimento alle sottozone e Chianti Superiore, e la riduzione del 10% delle rese per ceppo di cui all'articolo 4.6, del vigente disciplinare di produzione della denominazione Chianti;

Considerato che dalla relazione tecnico economica sulla situazione produttiva e commerciale del vino a DOCG Chianti trasmessa dal Consorzio con la citata nota di richiesta di riduzione delle rese emerge che per l'anno 2019 è necessario contenere la resa produttiva dei vini in questione, al fine di stabilizzare il mercato di tali vini attraverso un riequilibrio fra domanda e offerta, con conseguente consolidamento dei prezzi;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 della citata legge regionale n.73/2017, in data 11 giugno 2019 sono state sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative, che hanno espresso la loro condivisione in merito alla proposta avanzata dal Consorzio;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta avanzata dal Consorzio Vino Chianti nella nota sopra citata;

a voti unanimi

#### DELIBERA

1) di accogliere, per le motivazioni sopra esposte, la richiesta avanzata dal Consorzio Vino Chianti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge regionale n.73/2017 per la vendemmia 2019, volta ad ottenere la riduzione del 10% delle rese ad ettaro e delle rese per ceppo, di uva atta a divenire vino a DOCG Chianti, Chianti con riferimento alle sottozone e Chianti Superiore;

2) di stabilire, per la vendemmia 2019, i seguenti limiti produttivi:

a) Impianti con densità pari o superiore a 4.000 ceppi per ettaro

tipologia o sottozona	Produzione uva t/ha
Chianti	9,90
Chianti Colli Aretini	8,55
Chianti Colli Fiorentini	8,10
Chianti Colli Senesi	8,10
Chianti Colli Senesi Riserva	8,10
Chianti Colline Pisane	8,55
Chianti Montalbano	8,55
Chianti Montespertoli	8,55
Chianti Rufina	8,55
Chianti Superiore	8,55

b) Impianti con densità inferiore a 4.000 ceppi per ettaro

tipologia o sottozona	Produzione uva t/ha
Chianti	8,10
Chianti Colli Aretini	7,20
Chianti Colli Fiorentini	7,20
Chianti Colli Senesi	7,20
Chianti Colli Senesi Riserva	7,20
Chianti Colline Pisane	7,20
Chianti Montalbano	7,20
Chianti Montespertoli	7,20
Chianti Rufina	7,20
Chianti Superiore	6,75

3) di stabilire che il limite massimo di uve per ceppo, di cui al punto 4.6 del vigente disciplinare di produzione della denominazione Chianti, è ridotto a 2,7 chilogrammi;

4) di stabilire che la quantità di uva derivante dalle riduzione della resa, nonché l'eventuale esubero di prodotto di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) della Legge n. 238/2016, può essere destinata alla produzione di vini a DOC o ad IGT, purché vengano rispettati i requisiti e le condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione;

5) di incaricare il Consorzio Vino Chianti di provvedere al monitoraggio delle produzioni e delle vendite in relazione alla riduzione delle rese adottata con il presente atto, e di darne compiuta informazione alla competente struttura della Giunta regionale;

6) di trasmettere il presente atto al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Firenze, alle organizzazioni professionali agricole e cooperative, agli Uffici territoriali regionali di Arezzo, Firenze, Pisa, Prato, Pistoia e Siena, al Consorzio Vino Chianti, ad ARTEA e all'Organismo di Certificazione Toscana Certificazione Agroalimentare (TCA).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge regionale.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore Generale  
SCALACCI  
ROBERTO